CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER

L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE, DI LABORATORI INTERCULTURALI E DI SERVIZI A SUPPORTO DI TALI ATTIVITÀ IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO PER IL PERIODO RELATIVO AGLI ANNI EDUCATIVI - SCOLASTICI 2020 – 2023.

Numero gara: codice CIG

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A1 OGGETTO DELL'APPALTO Art A2 **DURATA DEL CONTRATTO** Art A3 VALORE DELL'APPALTO GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art A4 Art. A5 VALIDITÀ DELL'OFFERTA Art A6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI Art A7 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Art A8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Art A9 CESSIONE DI CREDITI, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. A10 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE Art A11 **DELL'APPALTO** Art A12 **CLAUSOLA SOCIALE** Art A13 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Art A14 VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO Art. A15 **PENALI** Art A16 MODIFICHE CONTRATTUALI Art A17 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. A18 SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI Art A19 **VERIFICA FINALE** Art A20 FORO COMPETENTE Art A21 DISPOSIZIONI FINALI Art A22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARTE B - CAPITOLATO TECNICO

| Art B1 | FINALITÀ DEI SERVIZI |
|--------|--|
| Art B2 | DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO |
| Art B3 | METODOLOGIE E INDICAZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LE SINGOLE ATTIVITÀ |
| Art B4 | SUPPORTO AL COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ |

Art B5 SEDE DI LAVORO, ORARI MOBILITA' E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO

NEL SERVIZIO

Art B6 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art B7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI SPECIFICI

DELL'AGGIUDICATARIA

Art B8 REPORT, QUALITÀ E GESTIONE RECLAMI

Art B9 VERIFICHE E CONTROLLI

Allegato B. D.U.V.R.I.

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. A1- OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto servizi volti a favorire l'accoglienza, le pari opportunità formative e l'inclusione dei minori di cittadinanza non italiana che frequentano le scuole del primo e secondo ciclo nonché dei minori che frequentano i servizi educativi per l'infanzia afferenti al sistema integrato dei servizi del territorio di Bologna.

Tali servizi, che si ispirano a dettati costituzionali e previsti a livello normativo dalla L.R. 5/2004 Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, modificata con legge regionale 15 luglio 2016, n. 11 (Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale), nonché dalla L.R. 26/2001 sul Diritto allo studio, sono destinati ai minori iscritti ai nidi d'infanzia, alle scuole dell'infanzia comunali e paritarie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. A2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 3 anni educativi - scolastici (2020-21, 2021-22 e 2022-23) con decorrenza dal 15 settembre 2020, e fino al giorno precedente l'inizio dell'attività didattica prevista per l'anno scolastico 2023/24. Alla data di scadenza il Comune di Bologna ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. A3 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di € 471,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € **650.858,57** (IVA 5% esclusa).

L'importo contrattuale che risulterà dall'aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese di personale, delle spese necessarie per il materiale di consumo necessario per svolgere le attività e far fronte ai costi previsti per l'esecuzione delle stesse (es. biglietti mezzi di trasporto, cancelleria, ecc...), nonché di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

Art. A4 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione

della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Qualora l'appaltatore intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016, dovrà costituire specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dalla suddetta norma (art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016).

Art. A5 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art.17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Art. A7 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione

Art. A8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. Il Comune può accettare esclusivamente fatture elettroniche trasmesse secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate: COMUNE DI BOLOGNA – C.F. 01232710374 Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni - Piazza Liber Paradisus 6 40129 Bologna Tutte le fatture dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG) e i codici impegno e sub-impegno che verranno comunicati all'aggiudicatario successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Non sono previste spese di accredito in c/c bancario o postale a carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o

presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del l'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. A9 - CESSIONE DI CREDITI, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

È ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purchè all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione d'azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione d'imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D. lgs. 50/2016. Una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Art. A10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla

stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinchè il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai servizi / prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di proprietà del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere. L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga) inclusa la Responsabilità personale degli stessi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale RCT "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00=, per sinistro ed RCO "unico" di garanzia conduzione dei locali, strutture e beni oggetto dell'appalto; non inferiore a Euro 1.500.000,00= per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni oggetto dell'appalto
- committenza di lavori e servizi;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni subiti ed arrecati a terzi (inclusi tra i terzi i beneficiari del servizio ed il Comune di Bologna) da parte di dipendenti e/o da altre persone (per es.: volontari, soci, collaboratori, ecc..), anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- malattie professionali
- Clausola di "Buona Fede INAIL

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno

5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre alla U.I. Acquisti del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto. Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà.

Art. A11 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e prevedere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o in condizioni di fragilità, esclusivamente nella propria organizzazione amministrativa. L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A12 - CLAUSOLA SOCIALE

In merito alla tutela del personale già impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, si applicano le condizioni previste dall'art 50 del Codice dei Contratti nonché le linee guida ANAC in materia. I dati relativi al personale, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, sono riportati nel Progetto di gara e corrispondono al personale impiegato nel contratto in corso alla data di pubblicazione del presente capitolato per i servizi L2, mediazione e documentazione alla data del 31.01.2020. Tali dati non contemplano profili professionali di livello F2, in quanto le attività previste dal presente capitolato attribuibili al livello F2 non rientrano fra le attività inserite nel contratto in corso, che si limita unicamente alla previsione di figure di livelli D2 e C3/D1. Qualora il CCNL applicato già non lo preveda e qualora compatibile con la propria organizzazione di impresa, l'Appaltatore si impegna ad assorbire, come previsto dall'art 50 del D. Igs. 50/2016, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, senza discriminazione e impedimento sulla base dei titoli posseduti, consentendo, alle condizioni economiche della gara, il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive e contrattuali di provenienza dei lavoratori, e garantendo l'applicazione, in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento e delle prestazioni previste, del CCNL di settore stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, conformemente a quanto previsto dall'art. 51 del D. Igs. 15 giugno 2015, n. 81. Il concorrente, oltre a dare corso a quanto già previsto nell'offerta di gara, si impegna a presentare, prima dell'aggiudicazione, il progetto di assorbimento del personale e a darvi attuazione, quale specifico obbligo contrattuale. Il progetto presentato sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante e nel caso di inadempimento potrà essere causa di risoluzione contrattuale.

Art. A13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio. Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Dovrà prendere visione ed adottare i piani di esodo affissi nelle sedi dove si svolgerà l'attività. La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate come meglio specificato, nel **DUVRI** come in **allegato B**. Tale D.U.V.R.I. dovrà essere integrato, se necessario, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verranno realizzati i servizi.

Sono, pertanto, impartite le seguenti misure e disposizioni a tutela della sicurezza:

- l'accesso, il transito e l'utilizzo di spazi negli edifici comunali, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, deve essere adeguatamente regolato, in termini di orario e modalità, al fine di evitare interferenze con le attività della sede o con altri appalti in corso presso quella stessa sede:
- l'impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali, della posizione dei presidi di emergenza e dovrà essere informata circa i responsabili della gestione delle emergenze designati ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) del D. Lqs 81/2008 e s.m.i. nell'ambito delle sedi dove si interviene;
- prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei luoghi di lavoro comunali, dovranno essere concordate con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati;
- per effettuare l'eventuale attraversamento di spazi all'interno dei nidi e scuole dell'infanzia del sistema integrato 0-6, dove i bambini svolgono attività a stretto contatto con il pavimento, il personale della Ditta incaricata dovrà munirsi di appositi copri scarpe;
- è vietato fumare:
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- le attrezzature e le sostanze eventualmente utilizzate nell'espletamento del servizio previsto devono essere conformi alle norme in vigore e devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività;
- comportamento in caso di emergenza ed evacuazione;
- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

In ogni ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- è presente il piano di emergenza e sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- i presidi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio a cura del datore di Lavoro. I nomi degli addetti all'emergenza sono a conoscenza del personale operante in sede:
- è presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica;
- gli interventi manutentivi sull'illuminazione di emergenza e le prove di carica/scarica delle eventuali batterie sono a cura del settore competente e vengono svolte regolarmente;
- gli interventi attuati da Ditte affidatarie sugli Impianti e sui Presidi Antincendio sono annotati sul Registro di Manutenzione in ogni sede di svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto con indicazione dell'esecutore e di quanto eseguito.

In caso di emergenza sanitaria in corso durante l'esecuzione dell'appalto, nella realizzazione del servizio presso servizi educativi e scolastici, nonché presso sedi proprie o diverse, l'appaltatore rispetterà le disposizioni governative, regionali e locali in tema di sicurezza sanitaria, adottando ogni comportamento utile all'applicazione e al rispetto delle misure igieniche di contrasto e contenimento. Le modalità di espletamento delle attività previste dal presente appalto seguiranno, in tal caso, le indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

I costi della sicurezza sono stati quantificati complessivamente sui tre anni educativi - scolastici pari a euro 495 (oneri fiscali inclusi) non soggetti a ribasso, sulla base di una stima di ore necessarie per riunioni/incontri di coordinamento degli operatori e di una cifra per acquisto/produzione anche di materiale informativo.

Art. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti. dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposita comunicazione all'appaltatore (ed eventuale verbale sottoscritto anche dall'appaltatore se necessario), ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione

appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione comunica all'appaltatore (e predisporrà il verbale se necessario) la ripresa.

Art. A15 - PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fino ad un importo massimo di 2.000 € per ogni inadempienza grave, e comunque da graduare relazione in alla gravità. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio all'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- b) l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o consegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;
- c) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- d) l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- e) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- f) mancato rispetto della dignità e della sensibilità degli utenti e dei loro familiari;
- g) la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. A.9 senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Restano altresì in capo all'Appaltatore le eventuali responsabilità penali connesse agli inadempimenti contrattuali.

Art. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore. In caso di modifiche entro il limite del 20% di cui all'art. A.3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. Ai sensi dell'art. 106 co. 1, p.to b) del D. Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione potrà richiedere, nell'arco temporale di durata del contratto, l'attivazione di servizi supplementari con caratteristiche analoghe a quelle indicate nelle schede descrittive contenute nella parte B del presente capitolato. L'attivazione di servizi supplementari dovrà essere supportata da un'analisi di contesto che ne motivi la necessità al fine del raggiungimento delle finalità del servizio descritte all'Art. A.1 del presente capitolato, e sarà subordinata al verificarsi delle condizioni previste ai p.ti b.1) e b.2) del co. 1 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016. E' altresì ammessa la revisione prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell'arco di durata dell'appalto, e durante l'eventuale rinnovo per ulteriori due anni. A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il R.U.P., al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.

Art. A17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;

- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 10 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali;
- 7) grave inadempimento in merito all'attuazione del progetto di assorbimento del personale presentato prima dell'aggiudicazione, come previsto all'art. A12;

Nel caso di cui al n.5 e al n.6, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadequati;
- c) grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A18 - SCIOPERI ED EVENTI STRAORDINARI

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale. Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente modalità da individuare con il referente scolastico o del servizio educativo, informando l'Amministrazione Comunale. Il trattamento di eventuali ulteriori giornate di chiusura e le relative prestazioni non rese saranno valutate di volta in volta, previo accordo tra impresa aggiudicataria e Comune di Bologna. Il servizio verrà riconosciuto a fronte di chiusure straordinarie imprevedibili e in assenza di comunicazione fornita con congruo anticipo (ad esempio eventi atmosferici, calamità naturali, ecc.) soltanto per il primo giorno di chiusura. Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente con le modalità dell'Educatore di Istituto laddove attivo oppure con le modalità previste nel caso del primo giorno di assenza dell'alunno disabile. Il trattamento di eventuali ulteriori giornate di chiusura e le relative prestazioni non rese saranno valutate di volta in volta, previo accordo tra impresa aggiudicataria e Comune di Bologna.

Art. A19 - VERIFICA FINALE

Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Art. A22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a garantire all'Amministrazione, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Al

fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, verrà stipulato apposito accordo tra l'Amministrazione e l'Aggiudicataria.

I dati inerenti gli utenti del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del citato Regolamento europeo 2016/679 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso regolamento. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori.

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'appaltatore, questo si impegna a soddisfare gli adempimenti normativi e a trasferire tempestivamente all'Istituzione Scolastica o a Servizi educativi 0-6 con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca - dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite. L'appaltatore si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il nominativo di un referente per eventuali comunicazioni relative al trattamento dei dati

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'Aggiudicataria in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

L'Aggiudicataria non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

PARTE B - CAPITOLATO TECNICO

Art B1: FINALITÀ DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto hanno la funzione di facilitare l'accesso e l'inserimento nei servizi educativi per l'infanzia e nel sistema scolastico da parte di minori di cittadinanza non italiana. Tale intervento si propone le seguenti finalità:

- il supporto all'apprendimento linguistico per minori di cittadinanza non italiana, di recente ingresso nel sistema scolastico o educativo italiano, o nativi ma con storia familiare di migrazione e condizione di bilinguismo;
- la facilitazione delle relazioni fra scuola e famiglie non parlanti la lingua italiana nell'ottica del supporto alla home-school liaison che è condizione necessaria al positivo percorso formativo del minore e all'instaurarsi di relazioni di fiducia con la comunità educativa e scolastica da parte della famiglia;
- la promozione di occasioni di valorizzazione delle competenze trasversali, di partecipazione e di protagonismo dei minori;
- la creazione di materiali e dispositivi di diffusione di competenze utili al lavoro dei professionisti del sistema educativo e scolastico che sono coinvolti nel processo di accoglienza e di inserimento dei minori con storia di migrazione;
- la realizzazione di iniziative e opportunità di qualificazione del lavoro degli operatori su aspetti specifici del lavoro che richiedono competenze specialistiche e che necessitano una circolarità delle conoscenze per garantire la realizzazione di una qualità integrata all'interno della gamma di servizi previsti dal presente capitolato.

Le prestazioni dovranno dotarsi di un sistema di coordinamento interno, trasparente, orientato alla qualità e all'inclusione; dovranno inoltre utilizzare buone prassi e procedure trasparenti, documentate e definite in linea con le indicazioni dell'Amministrazione comunale, e con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché coerenti con le disposizioni ministeriali per l'accoglienza di alunni e alunne di cittadinanza non italiana (Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2014).

Per la gestione di tutti servizi oggetto dell'appalto, sono in carico agli aggiudicatari le funzioni di coordinamento, verifica, controllo, nonchè le funzioni di informazione e comunicazione con i referenti istituzionali. Inoltre, i servizi dovranno prevedere adeguati momenti di raccordo con il Comune di Bologna.

Di seguito sono descritte le specifiche caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto, precisando che uno degli aspetti a cui si attribuisce particolare valore è il raccordo con l'istituzione scolastica o educativa in cui si svolge il servizio. Pertanto in sede progettuale ed organizzativa occorre prestare la massima attenzione alla continuità delle figure professionali dedicate ai servizi in uno stesso contesto educativo o scolastico.

In particolare, la **funzione complessiva di coordinamento e raccordo** in capo alla ditta Aggiudicataria, dovrà essere resa per un numero di ore non inferiore allo 0,5% delle ore di servizio reso dagli operatori. Tale coordinamento dovrà assicurare anche che venga effettuata la

partecipazione del personale alle attività non frontali di programmazione scolastica necessarie per assicurare la qualità del servizio.

Art B2: DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto di affidamento saranno le seguenti 5 tipologie di attività:

B2.1: ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA (L2)

B2.1a) Attività di L2 rivolte a minori: comprendono le attività di insegnamento della lingua italiana destinate ad alunne/i di origine straniera non italofoni o in fase di consolidamento delle competenze linguistiche, che frequentano le Scuole primarie e secondarie della città di Bologna. Le attività di insegnamento saranno rivolte prioritariamente agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado, mediante attività individualizzata, di piccolo gruppo e/o di classe, e nella sede di frequenza degli alunni, da effettuarsi in orario scolastico ed extra scolastico. In particolare è agli alunni di recente ingresso nella scuola italiana (NAI: alunni neo-arrivati in Italia) che dovranno essere destinati gli interventi didattici per l'apprendimento della lingua italiana come seconda lingua. La realizzazione dei laboratori sarà realizzata da docenti L2 in gruppi non superiori ai 12 allievi, possibilmente omogenei per età e per livello di competenze, organizzati sulla base della ricognizione delle abilità linguistiche condotta in conformità a quanto previsto dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). La condivisione di obiettivi con il personale docente della scuola garantirà il positivo impatto sul percorso scolastico. Le attività dovranno essere realizzate durante l'intero anno scolastico e saranno programmate sulla base dei bisogni e delle risorse che ciascun Istituto mette in campo sull'insegnamento della lingua italiana, al fine di ottimizzare risorse e garantire una copertura completa dei bisogni.

Tali attività si articoleranno in due tipologie di laboratori:

- a.1) laboratori di italiano per principianti livello A1 e pre-A1, A2 (denominati laboratori ITALBASE) da assegnare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; tali laboratori saranno rivolti agli alunni neo-arrivati o non italofoni, compresi coloro che fanno ingresso nella scuola in corso d'anno.
- a.2) laboratori di sostegno linguistico specifico sui linguaggi disciplinari (denominati laboratori ITALSTUDIO). I laboratori di Italstudio avranno l'obiettivo specifico di potenziare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto e di interazione e, nello stesso tempo, fornire all'apprendente competenze efficaci per poter partecipare agli apprendimenti comuni con particolare enfasi sulla produzione scritta.
 - B2.1b): Attività di L2 rivolte a cittadini stranieri adulti:

 Le attività saranno realizzate attraverso l'offerta di corsi di lingua italiana per cittadini stranieri maggiorenni, da organizzare e realizzare presso la sede del Centro RiESco, in via Ca' Selvatica 7, o nelle sedi che verranno indicate dall'Amministrazione.

Il servizio prevedrà le seguenti attività, da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali (ART A.22):

- Informazione plurilingue sui corsi attivati nonché cura delle attività di diffusione dell'informazione, attraverso modalità specifiche concordate con l'Amministrazione Comunale
- Raccolta delle iscrizioni
- Predisposizione dei registri e raccolta firme presenza
- Realizzazione attività didattiche frontali
- Predisposizione e distribuzione di materiali didattici ad hoc
- Predisposizione e consegna attestati

B2.2: INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE che saranno realizzati sia nei servizi per l'infanzia (nidi e scuole d'infanzia) del sistema formativo integrato della città sia nelle Scuole del primo e secondo ciclo. Tali interventi saranno tesi a favorire la comunicazione fra servizi educativi e scolastici e famiglie straniere, a orientare le famiglie nella fase successiva all'iscrizione e ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla scolarità pregressa e sui bisogni linguistici ed educativi del minore. La mediazione sarà dunque rivolta, in via prioritaria, ai minori NAI o alle famiglie non italofone durante la fase di inserimento nei servizi educativi per l'infanzia e nella scuola.

Gli interventi di mediazione saranno realizzati su richiesta delle scuole e saranno rivolti a minori e famiglie con storia di migrazione, con i seguenti obiettivi:

- supportare l'accoglienza e l'inclusione scolastica degli alunni stranieri e in particolare dei neo-arrivati (NAI) iscritti alle Scuole statali del primo e secondo ciclo di istruzione
- facilitare il primo inserimento e le relazioni con famiglie e bambini stranieri nei servizi 0-6
- facilitare la comunicazione fra personale educativo-scolastico e clinico e famiglie di minori con disabilità nel contesto di gruppi operativi
- realizzare interventi, anche in collaborazione con altri enti istituzionali del territorio, volti a offrire opportunità di facilitazione, attraverso percorsi laboratoriali ludico-didattici destinati all'intera sezione, tesi a facilitare l'inserimento di bambini bilingui o con scarse competenze in lingua italiana, nell'ottica della valorizzazione delle lingue madri
- realizzare consulenze specialistiche attraverso uno sportello di consulenza interculturale per la migliore gestione di casi che richiedono interventi di mediazione linguistico culturale in ambito educativo e scolastico

B2.3: REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI CARATTERE LINGUISTICO-DIDATTICO, INTERCULTURALE, ESPRESSIVO

I laboratori interculturali hanno l'obiettivo di integrare l'offerta di didattica della L2 e di mediazione con una offerta rivolta a tutto il gruppo classe o a gruppi ampi ed eterogenei di minori, con l'obiettivo di facilitare un clima di dialogo, accettazione, riconoscimento di sé e dell'altro, sulla base di metodologie di carattere ludico-comunicative e dell'utilizzo di linguaggi espressivi che facilitano il contatto e l'emersione, all'interno del gruppo, di minori con difficoltà linguistiche e con fragili esperienze di esposizione e di partecipazione alle attività. Tali attività potranno essere svolte durante l'orario scolastico, in orario extra-scolastico e anche nel periodo estivo, sulla base di indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Tali laboratori potranno essere realizzati all'interno di servizi educativi 0-6, delle Scuole o presso contesti educativi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Tali attività riquarderanno:

- laboratori tesi alla promozione di occasioni di comunicazione e potenziamento linguistico, di valorizzazione della lingua madre e di promozione del plurilinguismo nei servizi per l'infanzia in particolare nelle scuole d'infanzia e nella scuola primaria
- laboratori di educazione alla cittadinanza globale, al dialogo interculturale, in particolare rivolti ad allieve/i delle scuole secondarie di I e II grado

B2.4: ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI DI CUI AI PUNTI B2.1, B2.2, B2.3 SOPRA DESCRITTI - supporto alla gestione della biblioteca specializzata multiculturale del CDLEI (Centro di Documentazione Laboratorio per un'Educazione Interculturale). Il servizio si occupa della diffusione di conoscenze e alla promozione della documentazione educativa per gli operatori del settore educativo interculturale (educatori, docenti di I2, insegnanti delle scuole primarie e secondarie, mediatori linguistico-culturali). In particolare i servizi riguarderanno:

- la produzione di documentazioni, cartacee, digitali e multimediali, ad uso delle scuole con particolare attenzione ai temi della didattica interculturale, dell'italiano come L2, dell'accoglienza e del successo scolastico degli allievi stranieri;
- la realizzazione di bibliografie tematiche per l'orientamento educativo rivolte ad educatori, insegnanti, mediatori;

- la creazione di materiali cartacei e digitali (testi facilitati, mappe concettuali, unità didattiche) volti alla facilitazione dei processi di apprendimento linguistico e disciplinare degli allievi da mettere a disposizione degli insegnanti nonché il supporto all'uso di tali materiali:
- la creazione di materiali testuali e audiovisivi sulla didattica della lingua italiana per stranieri, sulle metodologie e sugli approcci alla gestione della diversità linguistica e culturale, nonché sulla della mediazione linguistica culturale nell'ambito educativo e scolastico, da intendersi come risorsa e supporto per gli insegnanti e gli operatori coinvolti nei laboratori di lingua italiana per allievi stranieri neo-arrivati, nei corsi di italiano per adulti e per allievi con focus sulle discipline e nella erogazione di servizi di mediazione linguisticoculturale;
- l'organizzazione e la realizzazione di eventi volti alla promozione della documentazione educativa interculturale, compresa la ideazione e predisposizione di materiale di comunicazione volto a far conoscere le opportunità, i servizi e i materiali che il Centro RiESco offre e mette a disposizione di insegnanti ed educatori;
- il servizio di reference e sviluppo della collezione sui temi della didattica interculturale, dell'italiano come L2, dell'accoglienza e del successo scolastico degli allievi stranieri;
- i servizi di back-office e catalogazione (monografie, periodici, letteratura grigia);
- i servizi di raccolta, catalogazione, informatizzazione dei percorsi interculturali realizzati nelle scuole del territorio bolognese da inserire nell'Archivio della biblioteca messo a disposizione dell'utenza per la consultazione;

B2.5: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE RETI, DELLE AZIONI DI SISTEMA, E DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO.

Tali servizi si riferiscono ad attività tese a divulgare, anche in collaborazione con altri enti del territorio, competenze teoriche e pratiche nell'ambito dell'insegnamento della lingua seconda ad apprendenti stranieri con storia di migrazione, siano essi adulti o minori (si veda ART B2.1), e nell'ambito della mediazione linguistico culturale (ART B2.2), nonché della gestione e della valorizzazione delle differenze culturali e linguistiche presenti nella classe e nei contesti educativi e di apprendimento in genere.

Potranno prevedere la realizzazione di scambi fra operatori, in particolare attraverso il supporto di specialisti negli ambiti di intervento del presente appalto (in particolare nei campi relativi alla didattica della lingua seconda per minori con storia di migrazione e alla mediazione linguistica e culturale in ambito educativo e scolastico), utile alla condivisione di metodologie, alla supervisione organizzativa e qualitativa del servizio oggetto dell'appalto, alla riflessione sulle prospettive pedagogiche, didattiche, culturali.

Per la realizzazione di tali obiettivi si prevede l'implementazione delle seguenti attività:

- partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro tematici per la definizione di standard qualitativi di insegnamento della lingua italiana e di mediazione linguistico culturale in ambito educativo e scolastico
- condivisione e stesura di documenti e report quali-quantitativi con approccio analitico e teso alla valutazione
- organizzazione e partecipazione a opportunità di scambio fra esperti sulle tematiche della didattica dlela L2 e della mediazione linguistico culturale in ambito educativo e scolastico
- creazione di strumenti di valutazione e di misurazione di impatto dei singoli servizi citati
- organizzazione e realizzazione di opportunità e strumenti di aggiornamento e qualificazione condivisi con operatori della rete dei servizi educativi e socio-sanitari

Il soggetto affidatario dovrà altresì garantire un supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività oggetto del presente bando e collaborare alla stesura di testi di carattere comunicativo per la divulgazione del progetto, sia tradizionale sia digitale, da produrre sotto la supervisione dell'Amministrazione.

Il soggetto affidatario dovrà altresì garantire un supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività oggetto del presente bando e collaborare alla stesura di testi di carattere comunicativo per

la divulgazione del progetto, sia tradizionale sia digitale, da produrre sotto la supervisione dell'Amministrazione.

Art B3: METODOLOGIE E INDICAZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LE SINGOLE ATTIVITÀ

- Per le attività di insegnamento della lingua italiana a minori, di cui al punto B2.1a:

I laboratori linguistici per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua saranno rivolti agli allievi delle scuole del primo ciclo, che hanno fatto recente ingresso in Italia e nel sistema scolastico italiano e che necessitano di un intervento mirato al fine di facilitare i processi di apprendimento linguistico. Gli interventi avranno carattere laboratoriale e saranno intesi come attività rivolte prioritariamente alla Scuola primaria e secondaria di I grado, e indirizzati a gruppi fino a 12 alunni, possibilmente omogenei per livello di conoscenza della lingua italiana, organizzati sulla base della ricognizione delle abilità linguistiche condotta in conformità a quanto previsto dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). I corsi dovranno essere programmati secondo i principi di continuità didattica e in accordo con gli insegnanti delle Scuole interessate. La condivisione di obiettivi con il personale docente della scuola garantirà il positivo impatto sul percorso scolastico. Le attività dovranno essere realizzate durante l'intero anno scolastico e saranno programmate sulla base dei bisogni e delle risorse che ciascun Istituto mette in campo sull'insegnamento della lingua italiana, al fine di ottimizzare risorse e garantire una copertura completa dei bisogni.

La suddivisione degli allievi nei diversi gruppi e livelli previsti, potrà avvenire sulla base di un test d'ingresso somministrato dai docenti di italiano L2 del soggetto affidatario e che consentirà di elaborare un sintetico progetto in stretta collaborazione con gli insegnanti di classe al fine di rendere il percorso e le scelte metodologiche adeguate alle esigenze degli apprendenti.

Nella scuola secondaria le attività di prima alfabetizzazione e di approfondimento linguistico per gli allievi potranno essere organizzate anche in orario extra scolastico, nella misura di due o tre pomeriggi la settimana, presso sedi scolastiche, in base alla disponibilità degli Istituti Scolastici.

- Per le attività di insegnamento della lingua italiana a adulti, di cui al punto B2.1b:

Le attività saranno realizzate attraverso l'offerta di corsi di lingua italiana per i livelli A1, A2 e B1, da organizzare e realizzare presso la sede del Centro RiESco, in via Ca' Selvatica 7, o nelle sedi che verranno indicate dall'Amministrazione.

Tali corsi saranno rivolti a cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e saranno realizzati in orario diurno, nelle giornate dal lunedi al venerdi, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione.

I corsi saranno svolti da personale docente qualificato per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

Il monte ore complessivo da destinare nel periodo di riferimento del contratto (settembre 2020 – agosto 2023) al Servizio di insegnamento della lingua italiana (punti B2.1° e B2.1b) è di 16.255 ore.

- Per le attività di mediazione linguistica culturale di cui al punto B2.2:

Gli interventi di mediazione linguistico culturale saranno realizzati su richiesta dei servizi per l'infanzia e delle Scuole nell'ambito del monte ore stabilito dal contratto e ad esaurimento, pertanto non saranno soggetti ad una preventiva programmazione al fine di rispondere tempestivamente a bisogni prevalentemente di tipo comunicativo, informativo, relazionale.

Una quota pari a 180 ore annuali sarà destinata alle richieste di mediazione inoltrate dai servizi educativi territoriali (SEST) dei Quartieri (suddivise in 30 ore per Quartiere).

La programmazione dei servizi di cui al punto B2.1 e B2.2 sarà da realizzarsi anche in collaborazione con i referenti delle scuole Polo della città di Bologna, istituite dal Protocollo d'Intesa dell'USR - Ufficio IX Ambito Territoriale della Provincia di Bologna per l'Accoglienza e l'inclusione degli alunni Stranieri alla quale ha aderito il Comune di Bologna.

Il monte ore complessivo da destinare nel periodo di riferimento del contratto (settembre 2020 – agosto 2023) al Servizio di Mediazione linguistico culturale di cui al servizio B2.2 è pari a 6000 ore.

-Per le attività di laboratori di carattere linguistico-didattico, interculturale, espressivo cui al punto B2.3:

I laboratori saranno realizzati presso i servizi educativi e gli Istituti scolastici previa condivisione delle finalità e delle modalità in cui si realizza il servizio.

- Nei servizi per l'infanzia tali laboratori saranno realizzati presso le sedi dei servizi 0-6 anni e saranno caratterizzati da metodologie ludico-narrative; i laboratori potranno prevedere incontri singoli o brevi percorsi; i laboratori saranno realizzati presso i servizi educativi su richiesta del servizio o della scuola, previa condivisione, con i referenti di IES (Istituzione Educazione e Scuola) e con gli Istituti Comprensivi di riferimento per le scuole d'infanzia statali, delle finalità e delle modalità in cui si realizza il servizio.
- Negli Istituti scolastici i laboratori potranno essere realizzati durante l'anno scolastico o nel periodo post-scolastico, prevederanno il coinvolgimento dei docenti referenti per l'accoglienza di allievi stranieri e referenti per l'intercultura che potranno indicare allievi con bisogni linguistici o di integrazione da inserire con priorità nei laboratori. I laboratori destinati agli allievi della scuola secondaria seguiranno una metodologia ludico-comunicativa, e potranno utilizzare linguaggi espressivi utili alla creazione di occasioni di partecipazione. Inoltre tali laboratori potranno prevedere attività tese a promuovere il dialogo interculturale e riflessioni sulla cittadinanza, anche attraverso l'utilizzo dei media digitali o di prodotti audiovisivi di evidente valore didattico ed educativo. Per la realizzazione di tali laboratori la sede sarà comunque individuata dalla stazione appaltante, che potrà indicare una sede alternativa a quella scolastica.

Il monte ore complessivo da destinare nel periodo di riferimento del contratto (settembre 2020 – agosto 2023) al Servizio teso alla realizzazione di Laboratori di carattere linguistico-didattico, interculturale, espressivo B2.3 è pari a 2835 ore.

- Per le attività di documentazione cui al punto B2.4:

Le attività di documentazione a supporto delle attività di cui ai punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3 saranno realizzate dall'aggiudicataria in accordo e in collaborazione con l'Amministrazione.

Le attività di supporto alla gestione della biblioteca multiculturale saranno realizzate presso la sede del Centro di Documentazione e Intercultura RiESco in Via Ca' Selvatica n. 7 a Bologna.

L'aggiudicataria dovrà garantire la presenza di propri operatori per un numero minimo di aperture settimanali al pubblico pari a due al fine di offrire al pubblico un servizio stabile di consultazione e prestito oltre che di consulenza bibliografica.

L'aggiudicataria inoltre dovrà fornire servizi di back-office e catalogazione descrittiva e semantica di monografie, periodici, video e letteratura grigia con software Sebina SOL e ISIS Teca. La catalogazione semantica (descrittori ed abstract) con il programma ISIS Teca dovrà prevedere l'utilizzo del thesaurus in uso presso il Centro RIESCO.

La realizzazione di materiali di approfondimento e documentazione educativa sarà realizzata sotto la supervisione e il coordinamento editoriale del Centro RiESco.

Il monte ore complessivo da destinare nel periodo di riferimento del contratto (settembre 2020 – agosto 2023) al Servizio di documentazione B2.4 è pari a 3900 ore.

- Per le attività tese alla realizzazione di Servizi di supporto alla qualificazione delle reti, delle azioni di sistema, e del sistema formativo integrato, di cui al punto B2.5:

Le attività saranno rese dall'aggiudicatario in stretto raccordo con l'Amministrazione Comunale, e prevedranno una fase di programmazione, attraverso incontri con i referenti del Centro RIESco nonché con i principali stakeholders istituzionali del territorio, cittadino e metropolitano, utili alla realizzazione di azioni che possano raccordarsi con il sistema dei servizi distrettuale e sovradistrettuale.

La realizzazione delle attività e delle iniziative tese a qualificare gli interventi degli operatori di cui al punto B.2.1 e B.2.2 sarà inserita nel Piano Formativo dell'Amministrazione.

Tutti i servizi di cui trattasi dovranno essere programmati in accordo con l'Amministrazione comunale.

La distribuzione del monte ore nell'ambito del periodo contrattuale sarà concordata dall'Amministrazione tramite il Responsabile del servizio. Per tutte le attività il personale incaricato avrà come referenti: il responsabile dell'Unità Intermedia Sistema Formativo Integrato e lo staff del Centro di Documentazione/Laboratorio di Educazione Interculturale (CD/LEI) del Comune di Bologna.

Il monte ore complessivo da destinare nel periodo di riferimento del contratto (settembre 2020 – agosto 2023) al Servizio di qualificazione delle reti, delle azioni di sistema e del sistema formativo integrato di cui al punto B2.5 è pari a 419 ore.

Art B4: SUPPORTO AL COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il soggetto affidatario dovrà garantire un supporto al coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente avviso attraverso:

- La partecipazione ad incontri con i referenti del Centro Documentazione e Intercultura RiESco, con i Dirigenti scolastici e i referenti dei servizi educativi e scolastici sia nella fase di programmazione sia nella fase di verifica in itinere e finale;
- Raccolta dei dati relativi alla presenza di minori e allievi stranieri nei servizi per l'infanzia e negli istituti scolastici
- Programmazione della distribuzione delle ore da distribuire per Istituto sulla base dei criteri da concordare con l'ufficio di coordinamento del Comune di Bologna (es.: numero e percentuale di allievi stranieri di ciascun Istituto, numero dei minori Neo-Arrivati in Italia, numero di classi e di plessi) per le attività di cui all'art. B.2.1;
- Predisposizione di moduli e schede per la richiesta di attivazione del servizio di mediazione per le attività di cui al punto B.2.2;
- Partecipazione ad incontri con pedagogisti, educatori dei nidi e insegnanti di scuola dell'infanzia che richiedono l'intervento di un mediatore linguistico culturale per le attività di cui al punto B.2.2;
- Predisposizione di strumenti di monitoraggio sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, dei criteri per la valutazione della qualità e degli indicatori di risultato;
- Produzione di report periodici per le attività di cui all'art. B.2.1 e per le attività di cui al punto B.2.2;
- Produzione di un report finale di carattere quali-quantitativo sulle attività realizzate.

ART B5: SEDE DI LAVORO, ORARI MOBILITA' E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'attività quotidiana dovrà essere resa presso le sedi di riferimento delle singole attività:

- le attività di cui al punto B.2.1 (insegnamento della lingua italiana a minori), B.2.2 (mediazione linguistico culturale), B.2.3 (laboratori ludico-linguistici, interculturali, espressivi) dovranno essere svolte presso le sedi scolastiche e dei servizi per l'infanzia comunali e statali indicate dall'Amministrazione, nei giorni dal Lunedì al Sabato compresi, in orario fra le ore 8 e le ore 19, in base alla disponibilità e/o alle richieste dei servizi e delle scuole;
- per le attività di cui al punto B.2.3 (laboratori ludico-linguistici, interculturali, espressivi), inoltre, l'Amministrazione si riserva di individuare come sede gli spazi del Centro Riesco, in via Ca' Selvatica 7, Bologna, nonchè altre sedi idonee individuate dall'Amministrazione Comunale.
- le attività di cui al punto B.2.1b (insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri adulti), B.2.4 (servizio di documentazione) e B.2.5 (qualificazione reti e azioni di sistema) saranno rese presso la sede del Centro Riesco, via Ca' Selvatica 7, Bologna, o presso altre sedi idonee individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'ubicazione degli Istituti Scolastici, con le scuole afferenti ai medesimi istituti, e e dei servizi d'infanzia comunali è visionabile:

- sul sito dell'Ufficio V dell'USR Ambito Territoriale per la provincia di Bologna nella sezione Anagrafe Scuole (http://provvbo.scuole.bo.it/scuole/)
- sul sito dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna (http://www.comune.bologna.it/istruzione/).

Gli oneri conseguenti l'utilizzo di mezzi di trasporto per il raggiungimento delle sedi di lavoro da parte del personale incaricato sono esclusi dal contratto e non sono in nessun caso a carico dell'Amministrazione.

Le attività descritte all'Art. B.2 potranno essere rese a distanza, dietro specifica richiesta della stazione appaltante, qualora l'Amministrazione Comunale consideri necessario e possibile attivare modalità di erogazione di uno o più servizi da remoto.

L'aggiudicataria è tenuta a sostituire le assenze occasionali non prevedibili del proprio personale con immediatezza, comunque non oltre il secondo giorno di assenza; la stessa è altresì tenuta a farsi carico delle sostituzioni del personale assente per ferie programmate. In ogni caso le sostituzioni saranno effettuate mediante altre figure in possesso degli stessi requisiti del personale titolare.

Il numero degli operatori dovrà essere tale da garantire continuità alla prestazione del servizio durante tutto il periodo contrattuale, in modo da escludere frequenti *turnover* poco funzionali agli scopi delle attività educative previste.

La soglia consentita di turn-over è fissata al 25%: in caso di superamento l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria la sostituzione di personale, qualora questi risulti palesemente inadeguato nell'espletamento del servizio o inidoneo alle funzioni da svolgere (improduttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole di riferimento vigenti in ambito scolastico). In ogni caso le sostituzioni dovranno essere effettuate mediante altre figure in possesso degli stessi requisiti del personale titolare, quali di seguito indicati. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata e preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Art. B.6: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio dalla Aggiudicataria dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti e/o di adeguata professionalità e competenza in relazione alle citate funzioni da svolgere o di specifica formazione ed esperienza documentata. Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale dell'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio da espletare; almeno l'80% degli operatori dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti professionali:

- per l'insegnamento della lingua italiana come L2 (B.2.1.1):

- diploma di laurea;
- titoli post universitari specifici per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e/o nell'ambito della didattica interculturale e della L2, ovvero frequenza a corsi sulle tematiche interculturali condotti da enti accreditati;
- per i docenti da adibire alla didattica L2 nelle scuole primarie e secondarie (B2.1a):
 esperienza specifica di insegnamento dell'italiano come L2 nelle scuole, svolta
 positivamente in precedenti progetti di alfabetizzazione scolastica. E' richiesta
 un'esperienza professionale documentata di almeno tre anni e di almeno 300 ore per
 ciascun anno scolastico nell'insegnamento della lingua italiana ad alunne/i stranieri nelle
 scuole primarie e secondarie;
- per i docenti L2 nei corsi per cittadini stranieri adulti (B2.1b): esperienza professionale specifica documentata di insegnamento dell'italiano L2 a cittadini stranieri adulti. E' richiesta un'esperienza professionale documentata di almeno tre anni e di almeno 100 ore per ciascun anno nell'insegnamento della lingua italiana ad apprendenti adulti stranieri.

- per gli interventi di mediazione linguistico culturale (B.2.2):

• il titolo di mediatore linguistico culturale conseguito in corsi tenuti da enti riconosciuti o, in alternativa, esperienza specifica documentata di almeno 50 ore di attività di mediazione linguistico culturale svolta presso istituti scolastici e servizi educativi per l'infanzia.

- per gli interventi relativi ai laboratori di carattere linguistico-didattico, interculturale, espressivo (B.2.3):

 Per gli operatori che svolgono attività educative che non prevedono insegnamento della lingua o mediazione linguistico culturale, per le quali valgono le richieste di qualificazione del personale sopra citate (B.2.1 e B.2.2): esperienza specifica di almeno 200 ore complessive effettuate negli ultimi tre anni in servizi educativi pubblici, scolastici o extrascolastici come educatore, facilitatore, operatore interculturale o culturale.

- per le attività di documentazione (B.2.4):

 comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito della catalogazione libraria, della gestione di biblioteche specializzate sui temi dell'insegnamento della lingua italiana per stranieri e dell'educazione interculturale, nella realizzazione di materiali facilitati per

- l'apprendimento della lingua seconda e della pubblicazione di report di documentazione su progetti educativi di carattere interculturale.
- competenze informatiche finalizzate all'utilizzo dei sistemi applicativi gestionali in uso nella biblioteca (cataloghi, prestito informatizzato, SEBINA SOL, TECA WEB).

- per le attività di supporto alla qualificazione delle reti, delle azioni di sistema, e del sistema formativo integrato (B.2.5):

• figure specialistiche con comprovata esperienza continuativa di almeno cinque anni nella realizzazione di servizi specialistici su temi riferiti agli ambiti B.2.1 e B.2.2 e nella realizzazione di produzione di contenuti, attività di ricerca e divulgazione, analisi, coordinamento.

Art. B.7: MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIA.

L'Aggiudicataria si impegna a predisporre tempestivamente la programmazione dei servizi oggetto del presente capitolato in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico, al fine di poter recepire eventuali indicazioni od osservazioni migliorative formulate dall'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.

Per garantire il corretto sviluppo della gestione del servizio, l'Aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si impegna ad avere una sede operativa nel territorio del Comune di Bologna.

L'aggiudicataria dovrà garantire ai dipendenti momenti di aggiornamento e formazione professionale.

Per la realizzazione delle attività relative alla didattica della lingua italiana il materiale didattico dovrà essere fornito dal gestore in quantità e qualità adeguata ai bisogni di apprendimento di ciascun destinatario o gruppo di destinatari. Il referente tecnico per la realizzazione delle attività è individuato nel Centro Documentazione e Intercultura RiESco, che avrà funzioni di coordinamento tecnico e di monitoraggio del servizio.

Art. B.8 - REPORT, QUALITÀ E GESTIONE RECLAMI

L'Aggiudicataria si impegna a far pervenire all'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni alla scadenza del mese di giugno di ogni anno un report in formato cartaceo e digitale riportante:

1) DATI STATISTICI:

- relativi al monte ore svolto (suddiviso per Istituti e per relativi plessi) sia per il servizio di L2 sia per il servizio di mediazione linguistico culturale.
- il numero dei docenti degli operatori utilizzati per le attività
- il numero dei destinatari dei servizi (con descrizione delle tipologie di intervento)

• e dei mediatori attivati e il numero di interventi realizzati suddiviso per tipologia di servizio educativo o scolastico;

2) FORMAZIONE

 il numero di ore di formazione attivate annualmente, con l'indicazione dei temi oggetto della formazione, autonomamente dall'Aggiudicataria del servizio e i contenuti della formazione e/o il numero di ore di formazione usufruite dall'Aggiudicataria del servizio per ogni operatore nell'ambito del Piano Formativo attivato dall'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

3) REPORT QUALITATIVO

• relazione quali-quantitativa che rappresenti e descriva in dettaglio le attività svolte in raccordo presso gli Istituti e presso i servizi per l'infanzia 0-6, il numero dei destinatari, il monte ore dedicato alle singole attività come descritte all'art B.2.

L'Aggiudicataria si impegna ad informare l'Amministrazione comunale sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni e le modalità di gestione dei reclami.

Inoltre, l'aggiudicataria dovrà fornire, al termine del periodo di vigenza del contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, al fine dell'eventuale inserimento della clausola sociale, ex art. 50 del D. lgs. n. 50/2016, nel successivo procedimento di scelta del contraente.

Art. B.9: - VERIFICHE E CONTROLLI

Compete all'Amministrazione Comunale (Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni) esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e verifica circa la rispondenza, la qualità e la piena conformità dei servizi resi agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Allegato B: D.U.V.R.I.